

Accoglimento n. cronol. 4243/2018 del 27/07/2018
RG n. 10118/2017

N. R.G. 2017/10118

TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

*Sezione Specializzata In Materia Di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Dei
Cittadini Dell'Unione Europea*

Il Tribunale in composizione collegale, nelle persone dei seguenti magistrati

dott. Maddalena Bassi	Presidente rel. ed est.
dott. Paola Salmaso	Giudice
dott. Diletta Maria Grisanti	Giudice

nella causa iscritta al N. 10118/2017 R.G. promossa con ricorso ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 25/2008 depositato da:

██████████ con l'avv. RUSSO MANOLA ,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI VERONA (c.f. 94026160278), con il funzionario PIRRONE MARIA
TERESA ,

resistente,

e con l'intervento

del PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA,

interveniente,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Accoglimento n. cronol. 4243/2018 del 27/07/2018
RG n. 10118/2017

1) La ricorrente, nata in Nigeria il 28.11.1990, ha impugnato il provvedimento del 25.8.2017, notificato il 6.9.2017 reso dal Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona ed ha chiesto sia accertato e dichiarato il suo diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero, in subordine, il diritto alla protezione sussidiaria di cui al d.lgs. 251/2007 ovvero il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La ricorrente ha dedotto di aver frequentato la scuola primaria e secondaria e 3 anni di college; che, terminati gli studi, iniziava a lavorare come insegnante di studi sociali ed economia domestica presso la Isuwa Primary School Nifor; di essere stata costretta ad andarsene in quanto minacciata di morte dai membri della setta Ogboni Society, a cui apparteneva il nonno che la aveva promessa in sacrificio al compimento del suo 25° anno di età; che i genitori venuti a conoscenza di tale promessa lasciarono il villaggio natale per trasferirsi in un'altra parte della città di Benin City; che le minacce, circa il suo sacrificio, continuarono negli anni: i membri della setta le compaivano anche in sogno e la ricordavano che sarebbe stata immolata così come aveva promesso suo nonno.; che il giorno del suo 25mo compleanno, alcuni membri della setta si presentarono a casa ella e la madre, avvedutasi del pericolo in cui stava incorrendo la figlia la fece scappare; di non essersi rivolta alla polizia perché sapeva che nulla sarebbe stato fatto per impedire il sacrificio essendo un affare "tribale" di una setta molto temuta e potente; di essere, infine, fuggita da una amica dalla quale rimaneva per 4 mesi e di essere infine scappata con l'amica per la Libia. Deduce, infine, di temere, in caso di rientro in Nigeria di essere perseguitata dagli Ogboni.

Con il provvedimento oggi impugnato la domanda svolta è stata rigettata sul rilievo che la storia personale narrata presenta diversi elementi di scarsa coerenza interna e plausibilità.

In ricorso, oltre ad essere contestato il provvedimento impugnato per non aver ritenuto la Commissione credibile la storia personale della ricorrente, viene altresì prospettata la possibilità che la ricorrente sia stata vittima di tratta.



Accoglimento n. cronol. 4243/2018 del 27/07/2018
RG n. 10118/2017

2) In punto di diritto, occorre premettere che il D.Lgs. n. 251/2007 — attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale — disciplina sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata con la legge n. 722/1954 e modificata dal Protocollo di New York del 31.1.1967 ratificato con la legge n. 95/1970) la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.

L'art. 2, lett. a), del D. Lgs. cit. definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, delineando un sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale (Cass. n. 26887/2013), che, da un lato, trovano fondamento nella *vis persecutoria* posta a base del rifugio politico e, dall'altro lato, sono fondate su requisiti che prescindono dalla *vis persecutoria* mediante il riconoscimento della protezione sussidiaria e della misura residuale atipica di protezione internazionale del permesso umanitario, la cui previsione è stata dettata proprio dall'esigenza d'includere nel sistema della protezione internazionale situazioni di pericolo di danno grave per l'incolumità personale o altre rilevanti violazioni dei diritti umani delle persone, non riconducibili al modello persecutorio del rifugio, perché generate da situazioni endemiche di conflitto e violenza interna, dall'inerzia o connivenza dei poteri statuali o da condizioni soggettive di vulnerabilità non emendabili nel paese di provenienza.

È, quindi, definito rifugiato il "*cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farsi ritorno*" (art. 2, lett. e).

L'art. 7 del D.Lgs. n. 251 del 2007 ha specificato che gli "atti di persecuzione" devono essere sufficientemente gravi per la loro natura e frequenza da rappresentare una violazione grave

Accoglimento n. cronol. 4243/2018 del 27/07/2018
RG n. 10118/2017

dei diritti umani e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto dei mezzi di tutela giuridica, azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini, atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

La protezione sussidiaria viene, invece, riconosciuta in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 del D. Lgs. n. 251/2007,

ossia:

- a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante;
- c) la minaccia grave ed individuale alla vita della persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

L'art. 5 del D.Lgs. n. 251/2007 prevede che responsabili sia degli atti persecutori che danno diritto allo status di rifugiato, sia del danno grave che dà diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria possano essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e soggetti non statuali se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Spetta al richiedente specificare, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 251/2007, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, al fine di potere desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave, mentre sussiste un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e una maggiore ampiezza dei poteri istruttori officiosi (art. 8 d.lgs.



Accoglimento n. cronol. 4243/2018 del 27/07/2018
RG n. 10118/2017

251/2007); a fronte di istanza motivata e “per quanto possibile” documentata del ricorrente, il dovere di cooperazione impone al giudice di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale e di valutare la credibilità soggettiva del richiedente non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5, del D. Lgs. n. 251/2007 (verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'ideale motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca) (*ex plurimis*, Cass. n. 16202/2012; da ultimo Cass. n. 28153/2017).

Sulla scorta di ciò si ritiene che debba essere dimostrato, con sufficiente attendibilità, quantomeno il fondato timore da parte del richiedente di essere perseguitato (Cass., SS.UU., n. 4674/1997) e si richiede che esso esponga la personale vicenda senza contraddizioni, che la stessa risulti essere compatibile con la situazione generale del paese di origine e, soprattutto, che vengano effettuati tutti gli sforzi possibili per circostanziare la domanda formulata (Cass. SS.UU. n. 27310/2008).

Per quanto concerne, infine, la protezione umanitaria, va richiamato il combinato disposto dell'art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998.

La prima delle due norme da ultimo citate prevede che *“Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”*;

La seconda norma, invece, prevede che la concessione della protezione umanitaria sia subordinata all'esistenza di *“seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”*.



Accoglimento n. cronol. 4243/2018 del 27/07/2018
RG n. 10118/2017

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. n. 4139/2011; n. 6879/2011; n. 24544/2011; n. 22111/2014), la protezione umanitaria costituisce una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori e condizione indefettibile per il rilascio di un permesso di soggiorno è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano (Cass. n. 26887/2013 individua a mero titolo di esempio le seguenti ipotesi: cittadini stranieri affetti da patologie gravi, madri con figli minori, persone impossibilitate ad autodeterminarsi anche nelle scelte più elementari nel proprio paese).

La protezione umanitaria è, quindi, un rimedio residuale ed estremo, la cui applicazione non può conseguire in modo automatico una volta accertata l'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria, ma solo quando emerga la particolare situazione di vulnerabilità in cui versa il richiedente, che non sia tale da giustificare il riconoscimento delle misure maggiori.

Pur mancando nel nostro ordinamento un elenco tassativo di ipotesi di vulnerabilità, a titolo esemplificativo, ai fini della individuazione dei contorni della fattispecie, viene in rilievo l'art. 19 del d.lgs. 286/1998 che prevede la vulnerabilità in presenza di *"persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali"*.

Da ultimo, occorre rilevare che il diritto di asilo è stato interamente attuato e regolato attraverso la previsione dei tre istituti analizzati — rappresentati dallo *"status"* di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario — cosicché non v'è più alcun margine di residuale applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 3, Cost. (in questo senso cfr. Cass. n. 10686/2012 e n. 16362/2012).

3) All'esito dell'istruttoria espletata e dell'audizione della ricorrente è emerso che la stessa è stata vittima di tratta. Questa, dopo una iniziale reticenza a raccontare quanto le fosse accaduto durante il viaggio che l'ha condotta in Italia, ha raccontato la propria storia nel



Accoglimento n. cronol. 4243/2018 del 27/07/2018
RG n. 10118/2017

corso dei colloqui avuti con gli psicologi dell'Unità di Crisi e di Valutazione nell'ambito del Progetto Antitratata. L'Operatore ha riferito (doc. 12) che la richiedente ha raccontato la propria storia personale e ne ha sottolineato gli aspetti più significativi, di seguito riportati:

Il viaggio in Europa venne affrontato con un'amica, la cui sorella vive già in Italia. In occasione di un viaggio in Nigeria della sorella di [REDACTED] ebbe occasione di conoscere la donna alla quale venne spiegata la sua situazione di bisogno e che le propose, quindi, di raggiungerla in Italia per costruirsi nuove opportunità e dare sostegno alla famiglia

- assicura che prima della partenza non ci fu alcun accordo di "scambio" tra lei e la sorella di [REDACTED] non venne sottoposta ad alcun rituale juju e non fu concordato alcun debito da ripagare, a copertura delle spese. L'intervento della sorella di Juliet si proponeva come un semplice atto generoso. La donna aveva un negozio in Italia e le offrì un impiego nella sua attività.

- Solo quando raggiunsero la Libia, [REDACTED] scoprì di essere destinata alla prostituzione. Arrivata in un Ghetto, scoprì dal connection man al quale era stata affidata che la sorella di [REDACTED] non intendeva pagare per la prosecuzione del suo viaggio, e che pretendeva che [REDACTED] la rimborsasse delle spese effettuate per lei lavorando in una connection house, come prostituta.

- [REDACTED] racconta che riuscì a lasciare la connection house a seguito di una retata di militari che le consentì di fuggire. Chiese aiuto a un conoglio diretto alla spiaggia, implorando al punto di ottenere di venire inclusa nei passeggeri del lapalapa (gommoni) in partenza. Quindi per il viaggio dalla Libia all'Italia non pagò nessuno e nulla".

La ricorrente davanti all'autorità giudiziaria ha dichiarato: "La mia amica aveva una sorella in Italia e mi ha convinta a partire con la promessa di lavorare in Italia e siamo partite con una macchina del trafficante. Giunte in Libia sono stata costretta dal trafficante a prostituirmi. All'inizio mi rifiutavo, ma mi picchiava, mi legava. Mi lasciava spogliata sotto il sole. La mia amica nel frattempo mi ha lasciata. La mia amica era d'accordo con il trafficante".

La stessa ha riferito che la madre in Nigeria sarebbe oggetto di minacce da parte della stessa sorella di [REDACTED]. La donna, infatti, si sarebbe presentata più volte dalla madre di [REDACTED] pretendendo il pagamento di quanto da lei speso e di avere i contatti per trovare la ragazza.



Accoglimento n. cronol. 4243/2018 del 27/07/2018
RG n. 10118/2017

In sede di audizione ha poi aggiunto *"da mia madre vanno delle persone che la minacciano perché non sono stata consegnata. Anche il trafficante che vuole i soldi per il viaggio da Kano alla Libia e per il passaggio in Italia"*.

Ora, alla luce di quanto emerso successivamente all'audizione in sede amministrativa, si evince che la ricorrente è stata vittima di tratta e che lo sfruttamento della ricorrente era stato pianificato sin dalla Nigeria da parte della sorella dell'amica.

La vicenda appare credibile alla luce dei riscontri estrinseci. Dalle fonti si apprende, infatti, che la migrazione delle donne dalla Nigeria all'Europa per lavorare nella prostituzione continua dalla fine degli anni '80. Negli anni '90, soprattutto Benin City è diventata un centro di questo tipo di migrazione, dove gli «sponzor» e le «madame» coprono i costi della migrazione dalla Nigeria all'Europa, ma dove le donne sono costrette a pagare forti somme ai loro sponsor/alle loro madame dopo l'arrivo in Europa, somme finanziate con l'attività di prostituzione.

Entrando più nello specifico, le aree in cui vengono maggiormente reclutate le donne sono Edo State (sia Benin City ma anche le zone rurali attorno alla città), Delta State e altri Stati come Ondo, Lagos e Abia. L'età media delle donne reclutate varia tra i 17 e i 28 anni.

La tratta delle donne dal reclutamento in Nigeria, allo sfruttamento sessuale in Europa, funziona grazie ad una rete gerarchica e ben funzionante caratterizzata da diverse cellule presenti sia nel paese d'origine, in quelli di transito che in quelli di destinazione. Queste cellule sono indipendenti ma sono ben collegate.

All'interno del network vi sono diverse persone che lavorano con ruoli ben definiti (madams, coloro che organizzano il viaggio in Europa, coloro che finanziano il viaggio, coloro che preparano i documenti falsi etc). Il ruolo fondamentale è sicuramente svolto dalle madams. Le madams sono presenti sia in Nigeria che nel paese di destinazione. Sono loro, spesso che pagano il viaggio e sono loro che organizzano il lavoro nella prostituzione nel paese di destinazione. Inoltre sono loro che stabiliscono quando le ragazze hanno finito di pagare il loro debito e sono libere.



Accoglimento n. cronol. 4243/2018 del 27/07/2018
RG n. 10118/2017

(Fonti: EASO-COI Nigeria Sex Trafficking of women 2015).

Si ritiene che la vittima di tratta abbia diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. Ed invero la persecuzione relativa al sesso è una forma distinta di persecuzione che può propriamente ricadere all'interno della definizione di rifugiato ex Convenzione di Ginevra del 1951, qualificandosi le donne che rischiano di subire soprusi (legati al loro sesso) quale "gruppo sociale".

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.

Le spese di lite devono essere compensate attesa la costituzione del Ministero in persona di un proprio funzionario.

Stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello stato si provvede con separato e contestuale decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.P.R. 115/2002 alla liquidazione delle spese di lite in favore del difensore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così dispone:

accoglie il ricorso presentato da [REDACTED] e per

l'effetto dichiara il diritto della stessa allo riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 2 lett. e) d.lgs. 250/2007 ;

compensa le spese di lite.

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale di Verona nonché al Pubblico Ministero.

Venezia, 19.7.2018

Il Presidente

dott. Maddalena Bassi